

ESENTE



19345 / 16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - I

Oggetto  
Divorzio  
Assegno

Composta da:

Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -

Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -

R.G.N. 12167/14

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -

Cron. 19345

Dott. Guido Mercolino - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 1/07/16

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avv.

C.U.

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avv.

(omissis) , per procura a margine del ricorso

che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo alla p.e.c.

(omissis) e al fax n. (omissis) ;

- ricorrente -

In caso di difficolta del  
presente provvedimento  
omettere la generalita e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 192/99 in quanto:

- al proprio ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

nei confronti di

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avv.

(omissis) , rappresentato e difeso, per delega a

2016

margine del controricorso, dall'avv. (omissis)

che indica per le comunicazioni relative al processo il

5225  
11



la p.e.c. (omissis) e il fax n.  
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6365/13 della Corte di appello di Roma, emessa il 30 ottobre 2013 e depositata il 26 novembre 2013, n. R.G. 6822/2011;

Rilevato che in data 2 maggio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta

Rilevato che

1. Il Tribunale di Latina, con sentenza del 13 settembre 2011, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (omissis) e (omissis) (omissis), ha disposto l'affido condiviso del figlio minore (omissis), nato nel (omissis), prevedendo la sua residenza presso il padre che ha onerato del mantenimento, ha regolamentato il diritto di visita della madre e respinto la sua domanda di assegno divorzile.
2. Avverso la sentenza del Tribunale, ha proposto appello (omissis) rivendicando il suo diritto all'assegno divorzile. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza impugnata ritenendo insussistenti i presupposti per procedere al riconoscimento dell'assegno di divorzio in quanto, così come accertato nel giudizio di primo grado, la (omissis) aveva instaurato un rapporto di convivenza more uxorio con un

*B. S.*



altro uomo e non aveva dato prova dell'allegata cessazione della relazione.

3. Ricorre per cassazione la signora (omissis) con tre motivi di impugnazione:

- a) Nullità della sentenza per vizio di extra-petizione a cagione di difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché per violazione del giudicato interno formatosi, nell'assenza di impugnazione, sull'astratta spettanza dell'assegno divorzile - violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 329 co. 2 c.p.c. nonché art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 e all'art. 360 n. 3 c.p.c.
- b) Violazione dell'art. 5 l. 1970 n. 898 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di cui ai nn. 2/b e 3 dell'atto di appello in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. nonché all'art. 112 c.p.c.
- c) Violazione dell'art. 5 l. 1970 n. 898 - omesso esame circa la sussistenza di una "famiglia di fatto", fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto tra le parti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., con riguardo all'art. 2700 c.c. e all'art. 1 l. 1228/1954, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per aver denegato qualsiasi dignità di prova alle dichiarazioni della ricorrente e alle prove documentate dotate di fede pubblica relativa alla sussistenza di mera convivenza (more uxorio) nonché

Broggi



della cessazione della convivenza; dimostrative dell'assenza di contributo della convivente, dell'indisponibilità di mezzi adeguati e dell'indigenza della ricorrente.

4. (omissis) si difende con controricorso.

Ritenuto che

5. Il ricorso deve considerarsi infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezione I n. 6855 del 3 aprile 2015 e sez. VI-1 n. 2466 dell'8 febbraio 2016) secondo cui l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cost. come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile.

6. Sussistono pertanto i presupposti per la discussione del ricorso in camera di consiglio e se la Corte

B. Rossi



condividerà la presente relazione per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva della ricorrente, condivide la relazione sopra riportata e rileva inoltre, quanto al primo motivo di ricorso, che è da escludersi qualsiasi interesse all'impugnazione da parte di (omissis) della sentenza di primo grado, mentre, quanto al terzo motivo, che il ricorso consiste in una contestazione della valutazione, compiuta dalla Corte di appello, del materiale probatorio, secondo un criterio logico e coerente quale l'attribuzione alla prolungata convivenza della (omissis), e del figlio (omissis), con il suo nuovo compagno del carattere di una nuova famiglia di fatto, valutazione questa che deve ritenersi prettamente di merito e incensurabile nel presente giudizio ai sensi del nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c.;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.200 euro di cui 100 euro per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

*B. Rossi*



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

*Bisop*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 luglio 2016.

Il Presidente  
Vittorio Ragonese

Il Funzionario Giudiziale  
Giuseppe GEDD  
*G. GEDD*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
2.9.SET.2016



Il Funzionario Giudiziale  
Giuseppe GEDD  
*G. GEDD*